

Prot. 12/9/B

Treviso, 24 maggio 2023

A tutti gli  
Spett.li Associati e Ditte Associate

## Utilizzo crediti in compensazione “orizzontale” in F24 - divieto di compensare in presenza di cartelle scadute

Gentile Cliente,

si ricorda che è previsto il **divieto di compensazione “orizzontale”** (cioè, tributo verso un altro tributo, che obbligatoriamente devono transitare dal modello F24) se sono presenti **imposte erariali iscritte a ruolo (cartelle) per più di € 1.500**, il cui pagamento risulta essere ormai **scaduto oltre i 60 giorni** dalla notifica.

In altre parole, per poter procedere con la compensazione “orizzontale” (ad esempio, credito IRPEF per versare IVA, oppure credito IVA per pagare IRES, ecc), è necessario non avere carichi erariali pendenti superiori, complessivamente, a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento (60 giorni dalla notifica della cartella).

Il divieto di compensazione permane fintantoché il debito scaduto non è stato pagato.

Il suddetto divieto non opera:

- ✓ qualora sia intervenuta la sospensione della Riscossione;
- ✓ qualora la somma iscritta a ruolo venga rateizzata e i versamenti delle rate risultano regolari;
- ✓ nel caso di debiti iscritti a ruolo di natura previdenziale o amministrativa (es. violazioni del codice della strada, sanzioni, ecc);
- ✓ nel caso di contributi ed agevolazioni erogati sotto forma di credito d'imposta (es. credito d'imposta “Industria 4.0”, crediti energia e gas, bonus locazioni, ecc);
- ✓ se l'utilizzo del credito su mod. F24 rappresenta una compensazione “verticale” (ad es.: utilizzo del credito per saldo IRAP per effettuare il versamento dell'acconto IRAP).

Vi ricordiamo che, **ciascun contribuente può verificare la propria situazione debitoria** prima di operare la compensazione “orizzontale” sia utilizzando il sito dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che recandosi presso gli appositi sportelli dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

**In caso di errore** si commette **violazione di indebita compensazione**, la quale comporta applicazione di una pesante **sanzione a carico del contribuente nella misura del 50%** dell'importo indebitamente compensato.

Sulla base di quanto sopra, Vi invitiamo a prestare attenzione agli avvisi pervenuti dall'Amministrazione Finanziaria e ad eventuali ruoli (cartelle) che vi fossero state notificate e ad avvisare tempestivamente il Vostro consulente ASCOM Servizi in tali situazioni, per evitare errori negli utilizzi in compensazione.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Riccardo Lorenzon  
Responsabile servizi contabilità, fiscale e societario

---

### Ascom Servizi spa

31100 Treviso – Via S. Venier, 55 - tel. 0422 5706 – fax 0422 546695  
Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 i.v. - Socio Unico - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00522760263 - Registro Imprese di Treviso n. 00522760263  
Mail: [info@ascom.tv.it](mailto:info@ascom.tv.it) – Pec: [ascomtreviso@pec.ascom.tv.it](mailto:ascomtreviso@pec.ascom.tv.it) - Web: [www.ascom.tv.it](http://www.ascom.tv.it)  
Soggetta a direzione e coordinamento di Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia di Treviso